

Orzinuovi, 18/05/2017
Prot. n. APN/9029/2017

AI RESPONSABILI DI AREA

CIRCOLARE N. 4 DEL 18/05/2017

Oggetto: Correttivo codice appalti. D.Lgs. 56/2017. Entrata in vigore 20/05. **Affidamento diretto.**

Il D.Lgs sopra citato, con l'art. 25 modifica l'art. 36 in relazione alla procedura **dell'affidamento diretto**:

è stato eliminato il riferimento **all'adeguata motivazione**, ma questo non vuol dire che la stessa non sia più richiesta.

Si raccomanda pertanto di **non limitarsi**, in caso di affidamento diretto, a richiamare soltanto, nella determina a contrarre o altro analogo atto, la circostanza che l'acquisizione è di un importo inferiore a 40.000 euro, quale unica motivazione dell'utilizzo della procedura di affidamento diretto quale scelta dell'operatore economico affidatario.

È stata anche introdotta la previsione che l'affidamento diretto può essere effettuato **"anche" senza previa consultazione di due o più operatori economici.**

Si richiamano a tal proposito le **Linee guida n. 4/2016 dell'ANAC**, sugli affidamenti sotto soglia le quali, pur essendo state modificate in parte le norme di riferimento, restano pienamente applicabili, anche perché **la vigilanza sugli affidamenti diretti** continuerà a essere di competenza dell'**ANAC**, la quale considera da sempre le procedure di scelta del contraente e di affidamento dei contratti tra le aree a maggior **rischio di corruzione e di illegalità.**

E' l'art.3 della L. 241/1990 che IMPONE in via generale l'obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi.

Il RUP deve continuare pertanto ad esplicitare, nella determina a contrarre, in caso di ODA, o nella determina di aggiudicazione, in caso di TD, i motivi in forza dei quali è stato individuato quel determinato operatore economico e non un altro.

Si ricorda in merito anche l'art. 9, comma 2 del DPR. 62/13, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, secondo cui *"la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità."*

Pertanto il processo decisionale che conduce il RUP a individuare un determinato operatore economico deve restare **tracciato per iscritto**, anche dopo il correttivo, e la tracciabilità deve essere garantita su un adeguato supporto documentale (determina contrarre o determina di aggiudicazione).

L'obbligo di motivazione è strettamente collegato con **l'obbligo del rispetto del principio di rotazione**; il RUP, anche dopo il correttivo, deve continuare ad effettuare **l'indagine identificativa** per individuare l'operatore economico a cui affidare il contratto, **e deve continuare a garantire la tracciabilità del processo decisionale** che ha condotto a quella identificazione, mediante idonea motivazione.

Resta sempre valido il riferimento alla presenza di diritti esclusivi o altre ragioni di fatto o di diritto, ammesse dall'ordinamento (es. infungibilità del bene o servizio, assenza di alternative ragionevoli, etc.), che consentono l'affidamento ad un unico operatore economico.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
(Firmata digitalmente)